

STUDIO LEGALE
Avv. **BIAGIO PARMALIANA**
Via S. Andrea, 22 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
Tel. 090 9791567 - Fax 090 9705087

N. 2265-1/2016 R.G.

**TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.**Il Giudice del Lavoro

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 2265-1/2016 R.G.,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 giugno 2017,

rilevato che, pendente il giudizio di merito, con ricorso depositato il 10 maggio 2017 **[REDACTED]** – premesso di essere stata assunta nell'a.s. 2015/2016 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con contratto a tempo indeterminato quale docente di scuola secondaria di primo grado di lingua inglese (classe di concorso A345) e di avere quindi partecipato obbligatoriamente alle operazioni di mobilità previste dalla legge n. 107/2015 ottenendo l'Ambito Lazio 04 della Provincia di Roma, con assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016-2017 (in fase conciliativa) alla Scuola Media Malfa dell'I.C. di Lipari 1 – ha avanzato nei confronti del M.I.U.R., dell'U.S.R. Sicilia, degli Ambiti Territoriali di Messina, Catania, Palermo, Caltanissetta, Siracusa, Agrigento, Ragusa, Reggio Calabria e di tutti i possibili controinteressati domanda di provvedimento cautelare, tesa ad ottenere in via d'urgenza il proprio trasferimento nell'ambito 016 della Provincia di Messina, ovvero in subordine in uno degli altri ambiti siciliani o della Provincia di Reggio Calabria indicati nella domanda;

che, alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella di merito, è dato ravvisare il *fumus boni iuris*, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio;

che, invero, dall'esame dei bollettini dei movimenti relativi alla seconda fase (punti B, C, e D dell'art. 6 CCNI 8.4.2016) del piano straordinario di assunzioni per la scuola secondaria di I grado, pubblicati il 4 agosto 2016, risulta e non è stato contestato dall'Amministrazione resistente, rimasta contumace, che alcuni degli Ambiti prescelti dalla Lanza in via preferenziale (tra cui "Sicilia Ambito 0016") sono stati assegnati - in violazione dello stesso criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse, previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, alleg. 1 e art. 6 CCNI cit. e 98 e ss. legge n. 107/2015) - ad altri docenti della medesima classe di concorso partecipanti alla stessa fase



“C” della mobilità, ma aventi un punteggio inferiore a quello della istante (con punti 47) e privi di precedenza;

che ciò implica di per sé l'accoglimento della domanda cautelare, risultando illegittima e discriminatoria la pretermissione della ricorrente, e rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni sollevate;

che, sotto diverso profilo, sussiste il *periculum in mora*, posto che i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare il diritto della [REDACTED] allo scadere dell'assegnazione provvisoria (30.6.2017), a ricongiungersi anche per gli anni successivi al proprio nucleo familiare, residente a [REDACTED];

che la regolamentazione delle spese del giudizio va rinviata al merito;

P. Q. M.

ordina alle amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di assegnare ad [REDACTED], nell'ambito dei movimenti per la scuola secondaria di I grado classe A345 a.s. 2016-2017, una delle sedi rientranti nell'Ambito 016 Sicilia o a seguire in uno degli altri ambiti della Regione Sicilia o della Provincia di Reggio Calabria, secondo l'ordine delle preferenze indicate in domanda e sulla base del punteggio posseduto;

rinvia la regolamentazione delle spese del giudizio alla definizione del merito.

Si comunichi.

Barcellona P.G., 21.6.2017

Il giudice del lavoro

Valeria Totaro

